

DELIBERA N. 97/05/CSP

**Procedimento nei confronti dell'emittente televisiva locale "Tse"
per la presunta violazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 14 luglio 2005;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum popolari per l'abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante "norme in materia di procreazione medicalmente assistita" indetti per i giorni 12 e 13 giugno 2005*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

VISTA la nota del Co.Re.Com. Sicilia, pervenuta in data 29 giugno 2005 (prot. n. 13725/05/NA), recante:

- la segnalazione dell'Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per la Sicilia pervenuta al Co.Re.Com. Sicilia in data 13 giugno 2005, nella quale si rileva la presunta violazione da parte dell'emittente televisiva locale "TSE" di Misilmeri della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto, durante la campagna elettorale per il referendum in materia di procreazione medicalmente assistita, ha trasmesso, in data 7 giugno 2005, messaggi politici autogestiti gratuiti in violazione dell'articolo 10, comma 2, lettera e), della delibera n. 36/05/CSP, relativo al limite della diffusione di un messaggio da parte di uno stesso soggetto politico nella medesima giornata di programmazione;
- la richiesta di controdeduzioni in data 13 giugno 2005 (prot. Co.Re.Com. n. 2412);

- le memorie giustificative dell'emittente televisiva in oggetto, pervenute in data 15 e 16 giugno 2005, nelle quali si precisa che, per mero errore, sono stati trasmessi messaggi autogestiti da parte del medesimo soggetto politico, più di una volta nella stessa giornata di programmazione, in quanto messaggi uguali quanto a contenuto e riferiti a più soggetti, erano stati inviati da un unico mandatario ed inseriti in un unico supporto magnetico;
- la delibera di archiviazione del Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia n. 6 del 20 giugno 2005;

CONSIDERATO che la trasmissione della deliberazione del Comitato all'Autorità non ha consentito nei tempi ordinari l'avvio e la conclusione dell'istruttoria accertativo-sanzionatoria, prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge n. 28/00 e disciplinata dall'articolo 25, comma 9, della delibera n. 36/05/CSP del 16 maggio 2005, rendendosi così inapplicabile l'eventuale sanzione di natura ripristinatoria dell'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica di cui all'articolo 10, della stessa legge n. 28 del 22 febbraio 2000, in considerazione della chiusura della campagna elettorale alla data del 10 giugno 2005 e della decorrenza dei termini di cui all'articolo 9, della legge 4 aprile 1956, n. 212;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione dei Commissari, Giancarlo Innocenzi Botti e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

- l'archiviazione degli atti;
- la trasmissione della presente delibera al competente Comitato regionale per le comunicazioni della Sicilia.

Roma, 14 luglio 2005

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per Il SEGRETARIO GENERALE
Gloria Maria Callari